



COMUNE DI STATTE

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE E RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO CON L'ENTE E CONSEGUENTE AGEVOLAZIONE FISCALE

INDICE

Titolo I – Adozione

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale
- Art. 3 – Modalità di adozione
- Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

Titolo II - Modifiche dell'adozione

- Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato
- Art. 6 – Cessione del cane adottato
- Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario
- Art. 8 – Rinuncia all'adozione

Titolo III - Agevolazioni fiscali

- Art. 9 – Requisiti
- Art. 10 – Agevolazioni
- Art. 11 – Verifiche e controlli

Titolo IV – Adozione a distanza

- Art. 12 – Adozioni a distanza
- Art. 13 – Modalità di adozione a distanza
- Art. 14 – Utilizzo dei fondi

Titolo V – Cessione o cattura di cani di proprietà

- Art. 15 – Cessioni al canile - Partecipazione alle spese di mantenimento
- Art. 16 – Cattura di cani di proprietà
- Art. 17 – Casi non previsti dal presente regolamento

Titolo I – Adozione

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento è volto ad incentivare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Statte e in custodia presso il canile convenzionato, con lo scopo di favorire il benessere degli animali affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili in grado di stabilire un rapporto ottimale tra uomo, ambiente e animale; altresì, l'iniziativa intende agevolare la riduzione del sovraffollamento presso le strutture di ricovero e la razionalizzazione dei costi del fenomeno del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

I cani randagi catturati nel **Comune di Statte** e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- Persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e in piena facoltà di intendere e di volere;
- Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- Assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies del codice penale.
- Dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o ad altri soggetti delegati dagli stessi Uffici per far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 – Modalità di adozione

- Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ospitati presso il canile convenzionato e iscritti regolarmente nel registro di carico e scarico possono essere adottati da privati, in possesso dei requisiti dell'articolo precedente, che ne facciano richiesta.
- Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dal settore competente la **"SCHEDA AFFIDO"** con la descrizione, la foto del cane adottando, ed il numero di microchip; tale scheda sarà successivamente valutata dall'ufficio competente, (AMBIENTE) il quale gestirà l'istruttoria di adozione e si esprimerà sull'esito della richiesta. In caso di esito positivo, il richiedente potrà ritirare il cane scelto presso il canile convenzionato. Il Comune di Statte provvederà a dare comunicazione all'ASL dell'avvenuta cessione in affido del cane, con relativa variazione all'anagrafe canina della proprietà dello stesso.
- Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.
- L'adozione del cane non potrà avvenire se il servizio veterinario della ASL non avrà prima accertato l'effettivo stato sanitario del cane.
- **Il Comune provvederà a curare un'apposita banca dati on-line dove saranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.**
- **Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedervi attraverso il sito web del Comune e visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione.**

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

1. Il Comune, in collaborazione con il canile, adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II - Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al **Comune di Statte** del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza, può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

Titolo III - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni

- Per poter riconoscere l'agevolazione prevista dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TA.RI.
- L'adottante e/o il titolare dell'utenza TA.RI. dovrà aver adempiuto regolarmente negli ultimi 5 anni agli obblighi tributari del Comune di Statte sul pagamento della stessa .

Art. 10 – Agevolazioni

- L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni per i soli cani adulti (con età superiore ad un anno):
- riduzione del tributo comunale denominato **TA.RI. pari al 70% del dovuto (con un massimo di Euro 500,00)** per l'adozione di un cane in custodia presso il canile da almeno tre anni.
- riduzione del tributo comunale denominato **TA.RI. pari al 50% del dovuto (con un massimo di Euro 500,00)** per l'adozione di un cane in custodia presso il canile da almeno 180 giorni a un massimo di tre anni.

- Non sono previste agevolazioni per chi adotta un cucciolo (età inferiore ad un anno).
- Lo sconto TA.RI. non è cumulabile, nè con altre adozioni, nè con altre iniziative che prevedano sconti sulla tassa. Al titolare dell'utenza TA.RI. richiedente l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento, che benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.
- Lo sconto è riconosciuto per la durata della vita del cane adottato.
- In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale, in relazione ai giorni di affido e/o in alternativa all'adozione di un altro cane.
- In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.
- Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.
- L'agevolazione dovrà essere coperta con risorse di bilancio, stabilite di anno in anno secondo la propria disponibilità finanziaria.

Art. 11 – Verifiche e controlli

- L'Ufficio Comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche attraverso le strutture pubbliche competenti (ASL, Noe) eventualmente anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.
- **Ogni anno, non oltre il 31 dicembre, dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato; la mancata presentazione comporterà la perdita del diritto alle agevolazioni TA.RI. per l'anno di riferimento.**
- Nel caso fosse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata, e a richiedere la restituzione dell'eventuale sconto TA.RI. percepito negli ultimi due anni.

Titolo IV – Adozione a distanza

Art. 12 – Adozioni a distanza

- E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.
- L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al **Comune di Statte** che sarà determinato dal competente organo comunale, ovvero la Giunta Municipale.
- L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).
- All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.
- Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.
- Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.
- Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

- Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, prima del perfezionamento dell'adozione definitiva l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.
- Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

- Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente.
- L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al **Comune di Statte** della somma stabilita al secondo punto dell'articolo 12 del presente regolamento.
- Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione sarà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

I soldi raccolti saranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affidamento a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Titolo V – Cessione o cattura di cani di proprietà

Art. 15 – Cessioni al canile – Partecipazione alle spese di mantenimento

- 1. Nei casi previsti dall'art.11 della Legge Regionale Puglia del 12/1995 con agg. 2006 e 2010, il proprietario dovrà formulare comunicazione scritta al servizio veterinario ASL competente per territorio, indicando le motivazioni alla impossibilità di detenzione del cane, che provvederà al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.**
- 2. Nel caso di affidamento al canile convenzionato col Comune di Statte per il periodo che intercorre tra il trasferimento al canile, fino all'eventuale adozione, colui che ha fatto richiesta di cessione del cane è tenuto a partecipare alle spese di custodia e cura con un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il canile rifugio.**
- 3. L'entità del contributo annuale è stabilito dalla Regione Puglia su proposta della Commissione (Legge Regionale articolo 12).**

Art. 16 – Cattura di cani di proprietà

Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura convenzionata, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASL 9 Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente

il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 17 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a)** Le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b)** Lo Statuto comunale;
- c)** Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.